

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 74 del 14 novembre 2012

Modifiche all'Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012".

Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012.

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1-bis), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l'esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il

risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l'articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere "ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto....."(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all'art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'art. 8 comma 3 che prevede la pubblicazione di Linee Guida per la compilazione della domanda e la richiesta di erogazione dei contributi nonché la pubblicazione di una Guida all'applicativo Web;

Ritenuto necessario procedere:

- alla modifica di alcuni articoli dell'Ordinanza suddetta;
- all'approvazione delle "Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012";

Considerato che la Guida all'applicativo Web sarà resa disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna <u>www.regione.emilia-romagna.it/terremoto</u> ed aggiornato dinamicamente in relazione alle esigenze tecniche e dei fruitori del sistema;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012" (in seguito D.L. n. 174/2012);

Vista l'urgenza di avviare la gestione del complesso sistema di inoltro della domanda e concessione dei contributi, previsto dall'ordinanza commissariale n. 57/2012, che rende necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

A) di procedere alla modifica della Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare:

- il comma 3 dell'art. 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma.

- il comma 7 dell'art. 1 viene abrogato;

- il comma 13 dell'art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:

- 13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:
 - 1. per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;
 - 2. per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 - 3. per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

- il comma 2 dell'art. 3 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si avvale di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese, secondo le modalità definite in successivi provvedimenti commissariali.

- Il comma 7 dell'art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

- 7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:
 - 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;
 - 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1

milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;

• 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte e per le delocalizzazioni temporanee fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte e per le delocalizzazioni per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

- la rubrica dell'art. 5 viene sostituita con la seguente formulazione:

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte, i prodotti di cui all'art 3, comma 1, , lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012)

- <u>il comma 1 dell'art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione:</u>

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma. 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio, collaudo) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d'uso, i contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tale fattispecie il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

- il comma 2 dell'art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma fino alla data di rientro nell'immobile danneggiato e

comunque non oltre il 31 dicembre 2013, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d'uso, in altro immobile sito nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Ordinanza:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

- il comma 3 dell'art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

- 3. Nel caso di delocalizzazione dell'attività produttiva di cui all'art. 3, comma 13-bis, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell'immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'immobile o l'area d'interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l'attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all'interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - b) che il richiedente si impegni a provvedere all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

- <u>il comma 4 dell'art. 6</u> viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall'eventuale incremento di superficie utile previsto dall'art. 3, comma 13-bis del D.L. 74/2012.

- il comma 1 dell'art. 7 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5, e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili, prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

- il comma 2 dell'art. 8 viene sostituito con la seguente formulazione:

- 2. La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere:
- la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e
 della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1;
- la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente
 Ordinanza;
- la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
- la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;
- copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
- l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il
 Commissario relativamente alla domanda presentata;
- l'indicazione dell'istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo, in accordo con la Banca;
- gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web <u>www.progettosico.it</u> per l'azienda affidataria e per quelle esecutrici dei lavori;

– la dichiarazione del beneficiario in base alla quale i fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n.74/2012 sono inseriti o hanno presentato domanda per l'inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture. Nelle more dell'attuazione del D.L. n. 174/2012 è necessaria la dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

il comma 1 dell'art. 11 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli art. 12 e 13 bis del D.L. 74/12 e' concesso un contributo pari all'80% del costo ammissibile di cui all'art 4, comma 1. a valere sulle risorse dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

- il comma 4 dell'art. 11 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012.

- il comma 5 dell'art.11 viene sostituito con la seguente formulazione:

5. Per gli interventi relativi all'acquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamento acceso dall'impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art.17

- Il comma 1 dell'art. 12 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31/12/2015 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente

Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

- Il comma 2 dell'art. 12 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31/12/2015 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza.. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

- il comma 5 dell'art. 12 viene sostituito dalla seguente formulazione:

5. «Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 19 della presente Ordinanza;

- il comma 2 dell'art. 15 viene sostituito con la seguente formulazione:

- 2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
 - erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
 - erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

- il comma 5 dell'art. 16 viene sostituito con la seguente formulazione:

5. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle

specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario o dalla Regione Emilia-Romagna, verrà decurtato dal valore del contributo di cui all'art. 11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massima dell'80% prevista nella presente Ordinanza.

- <u>il comma 9 dell'art. 17 viene sostituito con la seguente formulazione:</u>

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un'unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative liquidazioni.

- il comma 3 dell'art. 18 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti . I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati sono rimborsati dall'istituto di credito al beneficiario stesso.

- il comma 3 dell'art. 19 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. I beneficiari dei contributi concessi per la delocalizzazione dell'attività imprenditoriale sono tenuti a dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma ovvero - nel caso di delocalizzazione dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, l'avvenuta ristrutturazione o recupero della precedente sede secondo il programma a fronte del quale è stato concesso il contribuito di cui alla presente Ordinanza. Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di mantenere la localizzazione dell'attività nei comuni di cui al comma 1 dell'art.1 della presente ordinanza o di rientrare con la sede della propria attività nei medesimi comuni.

- il comma 4 dell'art. 19 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Commissario Delegato, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- b) dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;
- c) dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- d) dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'ultima alinea del comma 2 dell'art. 8 della presente Ordinanza.
- e) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

- il comma 3 dell'art. 20 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI devono essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE . E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

- Il comma 1 dell'art. 21 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo

107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

- il comma 3 dell'art. 22 viene sostituito con la seguente formulazione:

- 3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:
 - a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 19;
 - b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
 - c) irregolarità della documentazione prodotta;
 - d) mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing.

In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 14 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

- Gli allegati 1 e 2 vengono sostituiti con i seguenti:

ALLEGATO 1

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art.1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE n.800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.
- f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma;

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all' amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

ALLEGATO 2

TABELLA A - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno	Classi di superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
	Fino a 2000	500
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	450
	Per superficie eccedente i 5.000	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza	Fino a 2000	70
crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	60
	Per superficie eccedente i 5.000	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al	Fino a 2000	40
20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	30
	Per superficie eccedente i 5.000	20
e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2000	300
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	260
	Per superficie eccedente i 5.000	230

e) Danni strutturali gravissimi che hanno
provocato il crollo fino al 30% delle superfici
di chiusura verticali e/ o orizzontali, o il
danneggiamento fino al 20% dei nodi con
spostamenti permanenti tra base e sommità del
pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione
alla base fino al 20% dei pilastri, oppure
elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a
20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L,
dove L è la distanza tra due pilastri) che
richiedono, per il recupero della funzionalità
dell'edificio, un intervento di miglioramento
sismico

	Fino a 2000	370
1	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	330
	Per superficie	
	eccedente i 5.000	300

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004.

Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere

del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA B - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive.

Ti	pologia di danno	Costo convenzionale euro/mq
a)	Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012	800
b)	Danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2012	370

Per quanto riguarda le casistiche riconducibili ai livelli di gravità del danno non previsti dalla presente tabella, i costi convenzionali da considerare saranno quelli previsti da specifiche Ordinanze commissariali di prossima emanazione.

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

Per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A-9 comma 2 della L.R. n. 20/2000.

Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA C- Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

TABELLA D - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di stalla di altezza	Fino a 1.800	400
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	360
	Per superficie eccedente i 2.500	320
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o	Fino a 1.800	55
orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	45
rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori	Per superficie eccedente i	
della Tabella C	2.500	40
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori	Fino a 1.800	30
al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio,	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	20
un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Per superficie eccedente i 2.500	15
d) Danni strutturali gravi che hanno	Fino a 1.800	220
chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	200
significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un		
intervento di miglioramento sismico	2.500	180
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle	Fino a 1.800	270
superfici di chiusura verticali e/	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	250

orizzontali, o il danneggiamento fino al		
20% dei nodi con spostamenti permanenti		
tra base e sommità del pilastro superiore al		
2%, o la plasticizzazione alla base fino al		
20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti		
fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o		
differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è		
la distanza tra due pilastri) che richiedono,		
per il recupero della funzionalità		
dell'edificio, un intervento di	Per superficie eccedente i	
miglioramento sismico	2.500	230

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione.

Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per stalle con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di

consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA E - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di porcilaia di altezza	Fino a 1.000	450
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	400
	Per superficie eccedente i 1.500	370
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20%	1 1110 a 1.000	60
delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	50
rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la		
determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Per superficie eccedente i 1.500	40
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al	Fino a 1.000	30
20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	20
intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Per superficie eccedente i 1.500	10
d) Danni strutturali gravi che hanno	Fino a 1.000	270
provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	230
		200
e) Danni strutturali gravissimi che hanno	Fino a 1.000	330
provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali,	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	290

o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e		
sommità del pilastro superiore al 2%, o la		
plasticizzazione alla base fino al 20% dei		
pilastri, oppure elevati cedimenti fondali,		
assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali		
(superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra		
due pilastri) che richiedono, per il recupero		
della funzionalità dell'edificio, un intervento	-	
di miglioramento sismico	1.500	270

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici:, rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione e riscaldamento.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico,

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA F - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento.

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di porcilaia di altezza	Fino a 1.000	500
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	450
	Per superficie eccedente i 1.500	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20%	1 mo a 1.000	70
delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	60
rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la		
determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Per superficie eccedente i 1.500	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al	Fino a 1.000	40
20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	30
intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Per superficie eccedente i 1.500	20
d) Danni strutturali gravi che hanno	Fino a 1.000	300
provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	260
		230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno	Fino a 1.000	370
provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali,	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	330

o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento		
della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Per superficie eccedente i 1.500	300

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di allevamento solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, riscaldamento, alimentazione e ventilazione.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

B) di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, le "Linee

Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti

nell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi

dell'art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012", che

verranno pubblicate sul sito web della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-

romagna.it/terremoto;

C) di dare atto che la Guida all'applicativo Web sarà resa disponibile sul sito Internet della

Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto ed aggiornato dinamicamente

in relazione alle esigenze tecniche e dei fruitori del sistema.

D) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace si sensi della L. 24.11.2000, n.

340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai

sensi della Legge n. 20/1994.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT).

Bologna, 14 novembre 2012

Vasco Errani

32